

N. R.G. 11182/2024 cui è riunito il 11182-1/2024



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11182/2024 cui è riunito il 11182-1/2024 promossa da:

CHIARA FAZIO (C.F. FZACHR86T71A944Z), con il patrocinio dell'avv. CECINELLI ANDREA e dell'avv. GAGLIARDI VANIA (GGLVNA60A63H501L) VIA PANAMA 52 ROMA; , elettivamente domiciliato in VIA LIMA 10 ROMA presso il difensore avv. CECINELLI ANDREA

ATTORE/I

contro

GIANLUCA ROSA (C.F. RSOGLC90C17A944X), con il patrocinio dell'avv. SCARPA DAVIDE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA F. ACRI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. SCARPA DAVIDE

CONVENUTO/I

Con l'intervento del PM

INTERVENUTO

Il Giudice dott. Francesca Neri,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/02/2026,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 473 bis 23 c.p.c.:

Condividendo le conclusioni del ctu, dispone quanto segue:

Affido condiviso di Cecilia con collocamento prevalente presso la madre;

Il padre potrà tenere con sé Cecilia a fine settimana alterni, dal venerdì dopo l'uscita di scuola alla domenica sera alle 21.00 e due giorni infrasettimanali dall'uscita di scuola al mattino successivo, in cui il papà accompagnerà la figlia a scuola.

Per le vacanze estive da concordare entro la fine di maggio di ogni anno:

- estate 2026

§ Due settimane non consecutive con il padre;

§ Due settimane con la madre;

- Dall'estate 2027

§ Due settimane anche non consecutive con il padre;

§ Due settimane con la madre;

• Vacanze natalizie: ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.



- Vacanze pasquali: ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro.
- Compleanni: si auspica che i genitori possano accordarsi per festeggiarli insieme.

In caso contrario li festeggeranno ad anni alterni, indipendentemente dalla cadenza del Calendario.

Invita le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità, prendendo al più presto contatti col Centro per le Famiglie del Comune di Castenaso; fa presente che in caso di perdurante conflittualità potrà essere disposto l'intervento del Servizio Sociale;

dato atto che rispetto ai redditi considerati con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c., per l'a.i. 2024 è emerso che il Rosa ha un reddito netto medio mensile di euro 1.830 circa e la Fazio di euro 2.350, e di 2.075 per l'a.i. 2023; che i pernotti presso il padre sono 6 ogni due settimane, mentre le giornate sono 7 per ciascun genitore, calendario che non è solo leggermente ampliativo rispetto a quello di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. in data 9.2.2025,

dalla data della domanda (10.4.2025) dispone il mantenimento ordinario della figlia in forma diretta (ciò comporta che ogni genitore dovrà provvedere a quanto necessario per la figlia quando ce l'ha con sé, anche relativamente al vestiario);

fermo il resto di quanto disposto nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.

rinvia per rimessione in decisione al 28 maggio 2026 assegnando i termini massimi a ritroso di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.

dispone che l'udienza sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

asigna alle parti termine perentorio fino al 28 maggio 2026 per il deposito telematico delle suddette note scritte;

avverte le parti che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;

avverte le parti che, se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.

.

Si comunichi.

Bologna, 7 marzo 2026

Il Giudice
dott. Francesca Neri

